

Delibera n° 774

Estratto del processo verbale della seduta del
28 aprile 2017

oggetto:

PATTO 2017 TRA REGIONE E DIRETTORI GENERALI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	assente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	presente
Francesco PERONI	Assessore	assente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Cristiano SHAURLI	Assessore	assente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	assente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che:

- ai sensi degli art. 3, comma 6 e art. 3-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il rapporto di lavoro dei direttori generali delle aziende sanitarie è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato i cui contenuti, ivi compreso i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, così come modificato ed integrato dal d.p.c.m. 31 maggio 2001, n. 319 prevede, tra l'altro, che il trattamento economico dei direttori generali possa essere integrato da un'ulteriore quota, fino al 20 per cento del medesimo, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dalla Regione, misurati mediante appositi indicatori;
- l'art 6, comma 2 della L.R. n. 7 del 26 marzo 2009, vincola il 25 per cento del compenso integrativo del direttore generale al rispetto dei tempi massimi di attesa di cui art. 1., comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502;

Richiamata la L.R. n. 17 del 16 ottobre 2014 di "Riordino dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme di programmazione sanitaria e sociosanitaria";

Preso atto che ai sensi della suddetta legge regionale sono enti del Servizio sanitario regionale:

- a) le Aziende per l'assistenza sanitaria;
- b) l'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e l'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine;
- c) gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento oncologico" di Aviano;
- d) l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS);

Vista la DGR n. 55 del 17 gennaio 2014, recante la rideterminazione dei parametri di riferimento degli enti del Servizio sanitario regionale sulla base dei quali è determinato il trattamento economico da riconoscere a ciascuno dei predetti enti;

Atteso che ai sensi della normativa predetta, occorre determinare anche per l'anno 2017 gli obiettivi al cui raggiungimento è collegata la corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuale, da corrispondere ai direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale;

Richiamata la DGR n. 2550 del 23 dicembre 2016, avente ad oggetto "LR. 49/96, art. 12: Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario e sociosanitario per l'anno 2017: Approvazione definitiva" con la quale sono stati definiti i principali riferimenti programmatici connessi alla pianificazione strategica regionale e al processo complessivo di organizzazione del SSR;

Considerato che, con le Linee annuali per la gestione del SSR di cui sopra sono stati fissati dei vincoli operativi relativamente alla Farmaceutica territoriale e ospedaliera, ai Dispositivi medici, al numero di Prestazioni ambulatoriali, al Tasso di ospedalizzazione, alle Manutenzioni ordinarie edili impiantistiche e in relazione alla spending review;

Ritenuto, quindi, di provvedere all'approvazione del Patto tra Regione e direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale, rappresentato dall'allegato unico facente parte integrante del presente provvedimento, e quindi:

- di determinare gli obiettivi per l'anno 2017 da assegnare ai singoli direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale, con i relativi risultati attesi, modalità di valutazione e valore ponderale attribuito ai medesimi, ai quali è ricollegata la corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuale, come indicato nel documento e nelle relative tabelle allegate al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, che contengono anche i criteri generali che verranno utilizzati per la valutazione degli stessi obiettivi;
- di fissare la predetta quota integrativa fino ad un massimo del 20% del compenso annuo onnicomprensivo lordo di base spettante ai sopra citati organi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale;
- di stabilire che in presenza di una perdita d'esercizio, riferita alla gestione complessiva, non si darà luogo alla corresponsione della quota integrativa, a meno che, per perdite inferiori all'1%, siano rispettati tutti i vincoli operativi sopracitati;
- di vincolare il 25 per cento del compenso integrativo dei direttori generali al rispetto dei tempi massimi di attesa di cui l'art 6, comma 2 della L.R. n. 7 del 26 marzo 2009;
- di stabilire che, costituisce prerequisito ai fini della valutazione degli obiettivi legati ai tempi di attesa, il mantenimento dell'apertura delle agende e quindi la prenotabilità costante di tutte le prestazioni, anche in caso di interruzione temporanea di erogazione dei servizi (DGR 1439/2011, art. 17 "Sospensione di agende e attività");
- di stabilire che la quota integrativa sarà corrisposta in misura proporzionale al livello di raggiungimento dei risultati attesi;

Ritenuto che, ai fini dell'adozione da parte dell'Amministrazione regionale del provvedimento conclusivo del procedimento per la corresponsione del trattamento integrativo, il monitoraggio degli indicatori di risultato venga effettuato dalla Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, utilizzando gli elementi e i dati risultanti dai documenti adottati a consuntivo dalle Aziende sanitarie regionali per l'anno 2017 approvati dalla Giunta regionale con le procedure di cui all'articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, altri atti ufficiali in suo possesso, nonché attraverso la richiesta di documentazione o indagini a campione;

Tutto ciò premesso, su proposta dell'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia,

La Giunta regionale, all'unanimità:

DELIBERA

1. di approvare il Patto tra Regione e i Direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale recante l'assegnazione, ai singoli direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale, degli obiettivi ai quali è collegata la corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuale per l'anno 2017, come precisato nelle tabelle di cui al documento allegato facente parte integrante del presente;
2. di determinare nella misura massima del 20% la quota integrativa di cui al punto 1);
3. di stabilire che, ai fini dell'adozione da parte dell'Amministrazione regionale del provvedimento conclusivo del procedimento per la corresponsione del trattamento integrativo, il monitoraggio degli indicatori di risultato venga effettuato dalla Direzione centrale Salute integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, utilizzando gli elementi e i dati risultanti dai documenti adottati a consuntivo dalle Aziende sanitarie regionali per l'anno 2017 approvati dalla Giunta regionale con le procedure di cui all'articolo 29 della legge regionale 19 dicembre

1996, n. 49, altri atti ufficiali in suo possesso, nonché attraverso la richiesta di documentazione o indagini a campione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE